

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI TICINESI

Indirizzo segretariato: ACT / Via delle Aie 17, 6900 Lugano

Segretariato:

☎ 091 972 43 41
e-mail ass.comuniTI@bluewin.ch
web www.comuniticinesi.ch

Lodevole
Dipartimento delle Istituzioni
del Cantone Ticino
Sezione del militare e della protezione
della popolazione
6501 Bellinzona
a.c.a. dell'on Dir. Norman Gobbi

Lugano, 15 gennaio 2020

Oggetto: Procedura di consultazione – Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'esercito

Egregio Signor Consigliere di Stato On. Norman Gobbi,
Gentili Signore, Egregi Signori,

in riferimento alla procedura di consultazione della Legge indicata in epigrafe le notificiamo alcune osservazioni dell'Associazione dei Comuni Ticinesi (ACT).

Preliminarmente ci spiace dover constatare che ACT non è stata coinvolta nella procedura consultativa e non è stato chiesto un nostro parere. Riteniamo necessario e doveroso, per i Comuni che ACT rappresenta, prendere una posizione ufficiale su questo tema.

Come già segnalato da diversi Comuni Soci, pure ACT ritiene che il termine di 30 giorni, caduto nel periodo natalizio, è troppo breve per poter esprimere un giudizio compiuto in merito a questa importante modifica legislativa. ACT ha, più volte, sia tramite varie istanze cantonali ai singoli Dipartimenti sia per il tramite della Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni, fatto notare al Lodevole Consiglio di Stato come i termini per le consultazioni sono troppo brevi e questo non permette la possibilità di esprimersi in maniera qualificante e precisa sul tema posto in consultazione.

Ciò premesso vi comuniciamo alcune osservazioni che concernono la presente modifica di Legge.

Uno dei nostri Comuni Soci, qualche anno fa, ha promosso un ricorso in merito agli stand di tiro ("Tiro militare fuori servizio") e aveva segnalato che nel nostro Cantone non vi era una base legale che regolamenti il settore. ACT condivide la necessità di una base legale.

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI TICINESI

Si prende atto che la precitata richiesta è ora stata accolta. A tal proposito ACT deve però rimarcare l'esiguità dei contenuti menzionati nella Legge posta in consultazione (la quale conta appena 7 articoli) e, nel contempo, l'abbondanza di normative contenute nel Regolamento di applicazione. Buona prassi (e non solo) vorrebbe che sia la Legge (approvata dal Parlamento), e non il Regolamento, il testo formale in cui si vadano ad inserire le norme giuridiche più importanti.

Preoccupa altresì il fatto che la Legge non contempla una base legale specifica che disciplini i maggiori oneri finanziari previsti per i Comuni, limitandosi ad indicare che potrà essere il Consiglio di Stato ad emanare le disposizioni di esecuzione e regolamentazione dei compiti a carico dei Comuni. ACT non può essere d'accordo con tale modus operandi in quanto vengono esautorati i Comuni interessati. Oltretutto, tale modalità operativa viola l'autonomia e la sovranità dei Comuni. La proposta di Legge non è neppure chiara nei termini e nelle modalità delle competenze decisionali concesse al Consiglio di Stato.

Un altro punto importante è quello relativo all'edificazione degli stand di tiro, aspetto che comporta maggiori oneri finanziari a carico dei Comuni. È qui bene ricordare che se i Comuni non hanno potere decisionale in materia per svariati motivi (investimento promosso da terzi, nessun coinvolgimento del Comune nella pianificazione, eccetera) ne consegue che gli stessi Comuni non possono essere tenuti a pagare i costi di progettazione (o qualsiasi altro genere di costo). I Comuni possono pagare e far fronte alle loro competenze ma devono anche, per logica, poter decidere ed esprimere pareri vincolanti sull'utilità, natura e costi dell'opera.

Di seguito vengono ora presentati dei commenti ad alcuni articoli della Legge e del Regolamento di applicazione.

Art. 12 cpv. 2 Regolamento di applicazione

ACT contesta decisamente questo punto e l'aggiunta di nuove persone atte a decidere in proposito. Tutti questi aspetti sono già ampiamente regolamentati dalla legislazione federale e non vediamo motivi affinché la nuova legge cantonale (e relativo regolamento) vada ad inserire ulteriori e fuorvianti normative.

La stessa cosa dicasi per quanto concerne i maggiori oneri legati alle spese di eventuali nuovi lavori posti a carico dei Comuni del comprensorio dello stand di tiro. In proposito l'art. 7 dell'Ordinanza federale sugli impianti di tiro elenca le prestazioni a carico delle società di tiro e quelle a carico dei Comuni. Per quanto stabilito dalla legislazione federale i Comuni restano responsabili soltanto dei costi che derivano dall'esercizio del tiro fuori servizio. I costi legati all'uso degli impianti per la pratica del tiro sportivo non devono andare a carico dei Comuni. Ne consegue ancora che l'Autorità cantonale non può adottare una nuova norma e caricare i Comuni con costi per non meglio precisati "*lavori urgenti e straordinari*", decisi oltretutto da terzi. Se non sussiste una base legale per imporre una simile regolamentazione è impensabile che lo si faccia a livello di Regolamento d'applicazione.

Art. 18 Regolamento di applicazione

Il tiro sportivo non è di competenza dell'autorità militare bensì dei Comuni, così come altri generi di attività sportive. Si contesta che la Sezione possa autorizzare attività di tiro sportivo senza coinvolgere i Comuni e i Municipi. A nostro avviso la Sezione non ha nessuna competenza

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI TICINESI

pianificatoria ed edificatoria nel caso in cui si dovesse generare un cambiamento d'uso dello stand di tiro fuori dal servizio.

Un altro aspetto, di non minore importanza, riguarda la preventivata creazione di una convenzione tra il Cantone e la FTST senza il coinvolgimento diretto dei Comuni. Importante in proposito rimarcare come le date e gli orari dei tiri devono venire coordinati e concordati con i Comuni interessati al fine di rispettare, ad esempio, le normative vigenti in materia di rumori molesti e altri eventi già in programma in quel dato Comune.

Abbiamo qui esposto alcune nostre considerazioni iniziali e ci riserviamo di tornare sul tema.

Vi ringraziamo per l'attenzione e restiamo a vostra completa disposizione per qualsiasi richiesta di informazioni supplementari in proposito.

Per l'Associazione dei Comuni Ticinesi

Il Presidente
Avv. Felice Dafond

Il Segretario
Dr. sc. ec. Tobiola Gianella